

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C.PR
BORGHI RETTO 21/A
43121 PARMA (PR)

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 909-4/2022
Associazione/Ordine ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.PR
Codice Fiscale 80012550341
Istanza presentata il 28/06/2022

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 34 del 2020, è stato esposto il seguente

QUESITO

"Il sottoscritto Arch. DANIELE PEZZALI, nato a Parma il 17 agosto 1960, residente in Parma, via Dalmazia n. 24, codice fiscale: PZZDNL60M17G337N, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, con sede legale in Parma, B.go Retto n. 21/a, codice fiscale: 80012550341, in relazione all'ottenimento del credito d'imposta derivante dal Superbonus al 110% di cui alla Legge 77/2020 e smi per l'ammodernamento e miglioramento dell'accessibilità

di impianti di ascensore esistenti in adeguamento ai disposti della Legge 13/89 ma mediante deroga alle dimensioni dei vani cabina e dei pianerottoli di sbarco, deroga indispensabile per l'attuale configurazione delle strutture realizzate prima del 1967 chiede quanto segue.

Premessa

Un condominio costruito negli anni '60 su cui sono in corso opere rientranti nel c.d. Superbonus 110% è dotato di impianto di ascensore; ovviamente l'impianto è stato realizzato secondo i disposti normativi vigenti all'epoca della costruzione senza rispondere ai requisiti previsti per il superamento delle barriere architettoniche imposti dall'allegato alla Legge 13/89.

Ora sono in previsione opere di miglioramento di questi impianti previa deroga concessa dagli enti territorialmente competenti per gli evidenti problemi strutturali che possono avere edifici esistenti quali dimensioni ridotte del vano di corsa o pianerottoli di sbarco di profondità inferiore ai prescritti ml. 1,40.

Gli interventi consentiranno comunque una migliore accessibilità ai diversi piani montando porte automatiche al posto delle attuali porte a battente che verranno ampliate da cm. 65 a cm. 80 e le cabine saranno più ampie anche se con profondità di poco inferiore ai minimi prescritti in profondità - ml. 1,00 anziché 1,20 - ed inoltre verranno introdotti accorgimenti quali tastiere per non vedenti; i nuovi impianti saranno realizzati con caratteristiche tali da limitare i consumi energetici.

Quesito

Gli interventi sopra descritti potranno usufruire dei crediti d'imposta previsti dal Superbonus 110% di cui all'art. 119 della Legge 77/2020 del 20 luglio 2020 e smi come interventi trainati?

Eventualmente se realizzati come opere non trainate da altri interventi di

miglioramento sismico o energetico potranno usufruire della detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche prevista dalla Legge 234/2021 (legge di bilancio)?"

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Istante propone la soluzione qui di seguito riportata.

"Si ritiene che in presenza di conclamate difficoltà derivanti dalla configurazione delle strutture esistenti sia possibile, una volta ottenuta deroga dal competente ufficio del Comune di Parma, accedere alla detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110% come intervento trainato.

Si ritiene che in presenza di conclamate difficoltà derivanti dalla configurazione delle strutture esistenti sia possibile, una volta ottenuta deroga dal competente ufficio del Comune di Parma, accedere alla detrazione fiscale prevista dal Bonus 75% per interventi di superamento delle barriere architettoniche".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si osserva che la presente risposta viene resa nell'ambito della consulenza giuridica. L'Istanza infatti, pur richiamando formalmente la disciplina dell'interpello:

- fa riferimento ad un condominio, che tuttavia non è individuato;

- è presentata dall'Arch. Daniele Pezzali non in qualità di Amministratore del Condominio, ma in qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti di Parma;
- solleva un dubbio interpretativo di interesse diffuso.

Ciò detto, nel merito della questione posta si evidenzia quanto segue.

L'Ordine professionale istante, ponendo un quesito in tema di superbonus 110% (art.119 DL 34/2020) e detrazione 75% (art.119-ter DL 34/2020), solleva una questione in realtà comune a tutte le agevolazioni previste - ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi - per gli interventi di abbattimento barriere architettoniche. L'interrogativo riguarda la possibilità di ammettere a tali agevolazioni un intervento che non rispetti i requisiti tecnici "standard" previsti dal DM 236/1989, ma che comunque sia autorizzato "in deroga" dal competente Ufficio tecnico comunale ai sensi dall'art.7.5 del citato Decreto.

Sul tema non può essere fornita una puntuale risposta, trattandosi di questione tecnica, non fiscale, che esula dalle competenze della scrivente.

Ci si limita qui pertanto a ricordare alcuni principi di carattere generale.

Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di abbattimento barriere architettoniche, per quanto qui interessa, sono applicabili solo se l'intervento rispetta tutti i requisiti tecnici del DM 236/1989. Si vedano, da ultimo: Circolare n.23/E punti 3.4.1-3.5; Circolare n.28/E pag.39 e pag.163.

Resta fermo quanto precisato dalla Circolare 13/2001 risposta n.1, richiamata dalla più recente e già citata Circolare 28/2022 pag.39: "Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione (n.d.r. prevista dall'art.16-bis Tuir), secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora

possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell'edificio) o straordinaria."

LA DIRETTRICE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)